

Tribunale di Saluzzo, 25 febbraio 2009 – Est. Franconiero.

Segnalazione del Dott. Paolo Giovanni Demarchi

Contratto di viaggio – Danno morale subito dal consumatore – Risarcibilità.

Sulla base dell'art. 95 del Codice del Consumo è possibile riconoscere al consumatore il risarcimento dei danni morali derivanti dall'inadempimento delle prestazioni comprese nel contratto di viaggio. (pc)

IL CASO.it

omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

T. G. conveniva in giudizio davanti all'intestato Tribunale la S. s.p.a., società esercente l'attività di operatore turistico, per sentirla condannare al risarcimento dei danni personali e patrimoniali subiti in occasione di un'escursione in barca il giorno 18/5/2006 durante il soggiorno turistico in Repubblica Dominicana acquistato presso l'agenzia P. di San Marino per il corrispettivo di € 1.664,00 l'11/5 precedente.

Esponesse a sostegno della domanda che contrariamente a quanto previsto nell'offerta pubblicitaria del viaggio acquistato l'escursione nella vicina isola Saona non veniva assicurata a mezzo di un catamarano, ma di una semplice imbarcazione a motore, la quale causa delle condizioni di mare agitato oltre la barriera corallina era soggetta a paurosi ondeggiamenti; che uno di questi lo sbalzava dal sedile, facendolo ricadere violentemente sul sedile in vetroresina, privo di cuscino, causandogli un intenso dolore alla regione lombo-sacrale; che in seguito alle richieste dei passeggeri il comandante dell'imbarcazione faceva ritorno a riva, dove tempo dopo sopraggiungeva un'autoambulanza che lo conduceva presso la più vicina struttura sanitaria; che a causa di tale incidente rimaneva immobilizzato per tutto il resto della vacanza e che al ritorno in Italia gli veniva diagnosticata una lesione da frattura ad una vertebra lombare; che tale patologia comportava una forzata inattività fino al 26/11/2006.

Tanto premesso chiedeva il risarcimento dei danni personali sulla base di un'invalidità biologica definitiva quantificata nel 12%, oltre all'inabilità temporanea per la prolungata impossibilità di attendere alle proprie ordinarie occupazioni, nonché dei danni patrimoniali consistenti nelle spese sopportate per successive visite mediche; invocava inoltre il ristoro dei danni da vacanza rovinata, nella misura pari almeno all'importo versato per l'acquisto del viaggio; il tutto per un ammontare non inferiore ad € 30.000,00.

La S. s.p.a. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, negando in particolare ogni responsabilità per l'accaduto.

Deduceva che l'escursione in barca era avvenuta in condizioni di sicurezza, come confermato dalla circostanza che T. era stato l'unico passeggero a lamentare lesioni; che questi non era rimasto seduto al proprio posto, ma per assecondare il movimento della barca si alzava in piedi e successivamente perdeva l'equilibrio; che la richiesta risarcitoria era eccessiva, dovendo in ogni caso essere ridotta per il concorso di colpa del danneggiato; che non poteva essere riconosciuto alcunché a titolo di vacanza rovinata, non avendo l'incidente lamentato pregiudicato il prosieguo dell'attore nel villaggio dove era alloggiato.

La causa veniva istruita con escussione di testimoni e Ctu medico-legale, finché all'udienza del 27/11/2008 le parti precisavano le rispettive conclusioni definitive, sopra epigrafate, e la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dall'istruttoria orale svolta in questo giudizio è emerso innanzitutto che in occasione dell'escursione cui T. ha partecipato il mare era agitato.

Ciò è stato riferito in modo unanime da tutti i partecipanti sentiti ovvero dalla moglie dell'attore R. A. M. e dai coniugi S. M. T. e C. C., amici dei coniugi T. – R.. C. ha infatti dichiarato: "Il mare non era calmo. Le onde erano sempre più alte e si andava su e giù; c'erano dei sobbalzi; ci tenevamo tutti aggrappati a qualcosa"; la S. ha riferito: "ricordo la gita a Soana, la ricordo perché è stata drammatica per me; mi sono molto spaventata

perché dopo pochi minuti dall'uscita le onde erano altissime; ci sollevavano molto e noi ci tenevamo; io mi tenevo da una parte a mio marito dall'altra ad una sbarra; malgrado mi tenessi mi sentivo quasi sbalzare in mare. I sedili erano rigidi". I testimoni sono anche stati in grado di rievocare la reazione di T. dopo la violenta ricaduta sul suo sedile; la S. ha dichiarato: "T. e la moglie erano davanti a me e mio marito e ad un certo punto ho sentito sua moglie piangere chiedendo di fermare l'imbarcazione. L'ho visto cadaverico; non riusciva più a muoversi; sembrava un morto. Abbiamo chiesto di fermare l'imbarcazione. C'era altra gente che chiedeva di ritornare indietro. La barca è quindi tornata indietro.". Sostanzialmente sovrapponibili sono le dichiarazioni rese dagli altri testimoni sopra menzionati.

IL CASO.it

A dispetto dei rapporti con la parte, tutti i predetti sono apparsi attendibili. Del resto nella propria comparsa conclusionale anche la società convenuta, che nelle sue difese iniziali ha tentato di ascrivere a colpa quanto meno concorrente dell'attore l'incidente di cui è rimasto vittima per un asserito gioco teso a seguire l'andamento delle onde, assolutamente non dimostrato in questo giudizio, ha finito per ammettere che le condizioni del mare erano nel senso descritto dall'attore e che l'evento dannoso "è stato causato da un'onda anomala, che ha sbalzato l'attore in alto" (così a pag. 2 della comparsa conclusionale).

La S. ritiene nondimeno di essere esente da ogni responsabilità per l'accaduto in quanto l'infortunio sarebbe ascrivibile al caso fortuito, da essa non prevedibile, anche in considerazione che la Capitaneria di porto aveva concesso il permesso di navigare.

Quest'ultima circostanza è tuttavia del tutto inconferente, non potendo l'autorità portuale, nel rilasciare detto permesso, conoscere le condizioni della singola imbarcazione né la capacità del nocchiero di affrontare il mare agitato.

Non appare poi convincente l'argomento con cui la società convenuta tenta di inquadrare l'onda che ha fatto sobbalzare T. nel concetto di caso fortuito. Al contrario, la possibilità che in caso di mare agitato una violenta onda possa arrecare pregiudizio alla sicurezza dei passeggeri di un'imbarcazione in esso coinvolta costituisce evenienza pacificamente prevedibile.

Adducendo il fortuito fine di liberarsi dalla responsabilità fatta valere dall'attore, la S. si mostra consapevole che tale prova liberatoria va apprezzata secondo i consueti principi sulla responsabilità da inadempimento, ovvero attraverso la dimostrazione che il danno lamentato deriva da causa non imputabile, secondo il disposto dell'art. 93 del codice del consumo di cui al d.lgs. 206/05 nella parte dedicata ai servizi turistici, e dunque sulla scorta dei consolidati principi elaborati in materia di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., in particolare laddove viene sottolineato come lo sforzo del debitore nell'adempimento deve essere valutato alla stregua di caratteri oggettivi (non va dimenticato che la risarcibilità dei danni non patrimoniali in conseguenza dell'inadempimento contrattuale è stata affermata in Italia attraverso l'enucleazione di obblighi di protezione, in posizione accessoria all'obbligo principale di prestazione, allo scopo di estendere le regole proprie della responsabilità per inadempimento, maggiormente favorevoli al danneggiato in sede processuale).

Ora, alla luce di quanto emerso dall'istruttoria svolta, detta prova liberatoria non è stata in alcun modo fornita, essendovi al contrario la dimostrazione che l'incidente occorso all'attore è riconducibile alla sfera dei mezzi organizzati dalla società convenuta per la prestazione della propria offerta turistica, in quanto avvenuto sull'imbarcazione appositamente predisposta per la realizzazione di un'escursione compresa nel pacchetto turistico acquistato da T. (cfr. l'opuscolo informativo prodotto sub. n. 2 del fascicolo documenti di parte attrice), e risultata non idonea ad evitare in condizioni di mare agitato eventi traumatici come quelli accusati da quest'ultimo.

Così dimostrato l'inadempimento ed il nesso di causalità con l'evento lesivo oggetto di causa, deve parimenti essere ritenuto provato l'ulteriore nesso di causalità ex art. 1223 c.c. tra le conseguenze personali e patrimoniali di cui viene invocato il ristoro (per le prime, sebbene non sia specificato, in virtù dell'art. 94 del citato d.lgs. 206/05).

IL CASO.it

Tale nesso di causalità si evince chiaramente dalla Ctu medico-legale, nel quale il perito, in ciò non contestato, ha concluso per la compatibilità con l'urto contro il sedile dell'imbarcazione su cui era alloggiato della frattura amielica del corpo di L4 subito diagnosticata a T., con postumi invalidanti consistenti in algie lombari, limitazioni funzionali della cerniera lombare, persistente deformità a cuneo del corpo di L4 (cfr. le conclusioni della relazione peritale).

Non essendovi prova alcuna, sulla base dell'anamnesi svolta dal perito d'ufficio, di fattori concausali preesistenti o concomitanti, appare correttamente quantificata in 9% percentuali l'invalidità biologica derivante dai sopra detti postumi (anche in questo caso non si registrano contestazioni). Del pari non si ravvisano elementi - né le parti li hanno adottati - per discostarsi dall'inabilità temporanea stimata dal Ctu, pari, in assenza di ricovero ospedaliero, a 30 giorni in forma parziale al 75%, 90 giorni in forma parziale al 50%, ed ulteriori 60 giorni di convalescenza al 25%.

IL CASO.it

Pertanto, applicando del criterio del punto variabile, il c.d. metodo Milanese - preferibile ad avviso dello scrivente agli altri numerosi criteri elaborati dai Tribunali italiani in ragione della maggiore idoneità ad essere personalizzato (sulla discrezionalità del giudice in ordine all'utilizzo dei vari criteri di liquidazione, espressione del potere equitativo del giudice, si veda Cass. n. 20323 del 20/10/2005; sulla capacità della tabella del Tribunale milanese di adeguare il ristoro della lesione al "valore uomo" nello specifico caso concreto; si veda al riguardo Cass. n. 10725 dell'11/8/2000; n. 6396 del 8/5/2001; n. 11376 del 31/7/2002; n. 3997 del 18/3/2003; n. 4186 del 2/3/2004) - all'attore spetta un risarcimento per invalidità biologica definitiva, quantificato sulla base della più aggiornata tabella milanese, relativa all'anno 2008, un risarcimento di € 10.278,00, tenuto conto del coefficiente di ponderazione previsto dalla citata tabella in considerazione dell'età del danneggiato all'epoca del fatto, ovvero 55 anni (essendo T. nato il 13/5/1951).

Venendo all'inabilità biologica temporanea, corrispondente alla durata della malattia post-traumatica riscontrata dal Ctu medico-legale va applicata la diaria di 69,14 euro prevista dalla tabella del Tribunale di Milano per l'anno 2008, così ottenendosi la somma complessiva di € 5.099,07.

Per quanto concerne le ulteriori somme richieste a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, nel caso di specie consistenti nel danno morale e da vacanza rovinata, occorre fare applicazione dei principi di recenti affermati in materia dalla Sezione unite della Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 26972 del 11/11/2008. In essa si è tra l'altro affermato, per quanto qui di interesse, che il danno non patrimoniale costituisce categoria unitaria, all'interno del quale la suddivisione tra danni di tipo biologico o alla salute, morale ed esistenziale ha valore meramente descrittivo, e che la risarcibilità del danno non patrimoniale unitariamente inteso, fondandosi sull'art. 2059 c.c., che rimanda ai casi stabiliti dalla legge, ha carattere di tipicità, contrariamente al danno patrimoniale, per cui ne costituisce indispensabile presupposto la lesione di un interesse, non suscettibile di valutazione economica, giuridicamente tutelato (se del caso anche a livello costituzionale).

Nel caso di specie è certamente risarcibile in astratto il danno da vacanza rovinata, nella sua dimensione sostanziatesi nelle negative ripercussioni per l'inadempimento dell'operatore turistico sul godimento del pacchetto acquistato dal consumatore.

Il fondamento normativo di questo è individuabile per la precisione nell'art. 95 del codice del consumo, dal quale si trae la regola della risarcibilità di ogni pregiudizio "diverso dal danno alla persona" derivante dall'inadempimento delle obbligazioni contrattuali gravanti sull'operatore turistico. Ciò conformemente ai principi espressi in ambito comunitario in materia e risalenti alla convenzione internazionale di Bruxelles del 23/4/1970 relativa al contratto internazionale di viaggio (C.C.V.), resa esecutiva con legge 27/12/1977, n. 1084, e fatta espressamente salva dalla legge n. 164 del 1994, di delega per l'attuazione della direttiva n. 90/314/Cee, a sua volta poi attuata con d.lgs. n. 111 del 1995 (attuazione della direttiva n. 90/314/Cee concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso"), poi trasfuso nel codice del consumo. In particolare l'art. 13, comma 1 della menzionata Convenzione prevede, con formula ampia, che "l'organizzatore di viaggi risponde di qualunque pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale dei suoi obblighi di organizzatore" e sulla scorta di tale previsione, la Corte di Giustizia Ue ha interpretato l'art. 5 della direttiva 90/314/Cee (recepito dall'art. 16 della d.lgs. n. 111 del 1995 e quindi trasfuso poi nell'art. 95 del codice del consumo) nel senso che sulla base di esso il consumatore ha diritto al risarcimento anche dei danni puramente morali derivanti dall'inadempimento delle prestazioni comprese nel contratto di viaggio turistico (sent. 12/2/2002 in causa C-168/00).

IL CASO.it

Ciò premesso in diritto, nel caso di specie tale danno deve ritenersi provato, avendo i testimoni più volte menzionati riferito delle negative ripercussioni sul prosieguo della vacanza patite da T.: "Quel giorno lì non si è mosso dalla camera. Il giorno dopo pian piano si

alzava ma era dolorante per tutta la durata della vacanza. Sull'aereo del ritorno le hostess gli hanno permesso di distendersi lungo tre seggiolini" (così la moglie R. M. T.); "Nei giorni dopo seduto non poteva stare. Si sedeva e poi si doveva alzare (così S. A. M.); "I giorni dopo lui si è alzato ma diceva di non potersi sedere.". In contrario non possono essere adottate le dichiarazioni rese da C. C., dipendente della società convenuta, la quale ha comunque confermato che nel giorno dell'infortunio l'attore "è stato a riposo un giorno", ma ha anche riferito di averlo visto girare nell'albergo. Tale circostanza appare infatti compatibile con le difficoltà che l'attore ha patito nel sedersi a causa del trauma alla regione lombare accusato, per effetto del quale ha patito un'indubbia limitazione del godimento dell'ultima parte della settimana di vacanza, e che solo le persone ad egli maggiormente vicine hanno potuto constatare.

IL CASO.it

Trattandosi di pregiudizio risarcibile del tutto disancorato da criteri di carattere economico, involgendo il bene tempo libero, fruibile in singole occasioni all'anno per via degli impegni lavorativi, ed in ragione di tale circostanza assunto a bene particolarmente sensibile nella nostra moderna società, tale pregiudizio va ristorato equitativamente.

Tenuto dunque conto, da un lato, della non trascurabile compromissione alla piena funzionalità risentita, e dei successivi disagi dovuti alla difficoltà nel sedersi, ma, dall'altro lato, anche del corrispettivo versato (pari ad € 1.664,00), nella considerazione che pur trattandosi di danno alla persona lo stesso non può essere totalmente disancorato dall'origine contrattuale del rapporto da cui esso trae origine, tale voce risarcitoria può essere quantificata in € 1.000,00.

Essendo espressi a valori reali propri del 2008, gli importi sopra liquidati a titolo di risarcimento dell'invalidità biologica definitiva ed inabilità temporanea vanno rivalutati sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati con riferimento data della presente sentenza, così ottenendosi la somma di € 15.609,71.

Complessivamente dunque T. ha diritto ad un risarcimento per il danno non patrimoniale risentito pari ad € 16.609,71.

Vanno inoltre riconosciuti i danni patrimoniali consistenti nelle spese mediche sopportate dall'attore, pari complessivamente ad € 1.520,76 (di cui € 840,00 per la perizia medico-legale di parte prodotta in questo giudizio: doc. n. 20 di parte attrice) e giudicate congrue dal Ctu.

Ne consegue un ammontare del risarcimento spettante all'attore ammonta ad € 18.130,47.

Su tale somma spettano gli interessi compensativi, al saggio legale, sulla somma originaria di € 15.377,08, annualmente rivalutata sino al saldo, per quanto riguarda le somme a titolo di risarcimento del danno biologico; dalla data della presente sentenza sino al saldo per quanto riguarda il danno da vacanza rovinata e dalla data in cui sono state sostenute le spese per quanto riguarda i danni patrimoniali, come sopra riconosciuti.

In applicazione del principio della soccombenza, la società convenuta va condannata a rimborsare all'attore le spese di causa, liquidate come in notula depositata dal procuratore di quest'ultimo, previa verifica della congruità degli importi ivi indicati.

Identica sorte seguono le spese di Ctu.

IL CASO.it

P.Q.M.

Il giudice unico del Tribunale di Saluzzo definitivamente pronunciando

- Condanna la convenuta S. s.p.a. a risarcire all'attore T. G. i danni subiti, liquidati in € 18.130,47, oltre agli interessi nei sensi di cui in motivazione, nonché a rimborsargli le spese di causa, liquidate in € 356,58 per anticipazioni non imponibili; € 21,71 per spese imponibili; 2.061,00 per diritti; € 4.578,00 per onorari; € 851,59 a titolo di rimborso forfetario delle spese generali, oltre Iva e Cpa sugli importi imponibili per legge.

- Pone definitivamente a carico della società convenuta le spese di Ctu.

Così deciso in Saluzzo il 25 febbraio 2009